

# CATTOLICA & MOTORI

ESSERE  
SOCl

## ACTIVE AUTO START AUTO

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI  
DELLA CIRCOLAZIONE DIVERSI DALLA  
RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

## CVT AUTOVETTURE

Il presente fascicolo contiene:

- una sezione dedicata a tutte le **informazioni utili** per usufruire al meglio di questa soluzione assicurativa;
- le **Condizioni di Assicurazione** che, insieme al DIP e al DIP Aggiuntivo consegnati col presente fascicolo, costituiscono il Set Informativo da consultare prima della sottoscrizione.

EDIZIONE 11/2019

Persona  
Impresa



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | [cattolica.it](http://cattolica.it) | scarica l'app  

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

# CATTOLICA & MOTORI

ESSERE SOCI

## ACTIVE AUTO START AUTO

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI DELLA CIRCOLAZIONE DIVERSI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

## INFORMAZIONI PER TE CVT AUTOVETTURE

Nelle prossime pagine abbiamo raccolto i servizi più utili a tua disposizione e, a seguire, una sintetica descrizione della polizza **ACTIVE AUTO/START AUTO**.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo.

EDIZIONE 11/2019

Persona  
Impresa



**Cattolica Assicurazioni** ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | [cattolica.it](http://cattolica.it) | scarica l'app  

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

# SEMPRE AL TUO FIANCO

## CONTATTI UTILI

Per informazioni su polizze, sinistri, pagamenti e servizi offerti su polizze danni e vita presso le Agenzie chiama il numero verde **800 562 562** oppure scrivi a:

Società Cattolica di Assicurazione - Società  
Cooperativa Assistenza Clienti Contratti  
danni rete Agenzie Lungadige Cangrande, 16  
37126 Verona (Italia)  
Fax **045 83 72 303**  
**infodanniagenzie@cattolicaassicurazioni.it**

Società Cattolica di Assicurazione - Società  
Cooperativa Assistenza Clienti Contratti  
vita rete Agenzie Largo Tazio Nuvolari, 1  
20143 Milano (Italia)  
Fax **045 83 72 317**  
**infovitaagenzie@cattolicaassicurazioni.it**



NUMERO VERDE UNICO  
**800 562 562**



# TUTTO A PORTATA DI MANO

## SCOPRI L'APP CATTOLICA

Con l'App Cattolica puoi accedere all'insieme di servizi offerti e a tutte le informazioni relative al tuo portafoglio polizze.

Potrai inoltre effettuare l'analisi dei tuoi bisogni assicurativi, ottenere quotazioni rapide, denunciare un sinistro o scegliere di rinnovare una polizza in scadenza.

Il tutto restando sempre in contatto con il tuo Agente di fiducia, grazie ai servizi di messaggistica e alle funzionalità di scambio di documenti.



Scarica subito l'App



Analisi  
dei  
bisogni

La tua  
situazione  
assicurativa

Servizi  
su  
misura

Agente  
al tuo  
fianco

## HOME INSURANCE

Su [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) è attivo il servizio di home insurance (Provvedimento Ivass 16 Luglio 2013, n. 7).  
**Registrati e accedi subito alla tua area riservata!**

Grazie a questo servizio dedicato, potrai visualizzare e consultare:

- le tue polizze assicurative
- le condizioni contrattuali sottoscritte
- lo stato dei pagamenti
- le relative scadenze
- i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate per le polizze vita.

Le coperture relative ai contratti in forma collettiva, ove previsto, saranno consultabili oltre che dal contraente, anche dall'assicurato.

Per poter accedere alla propria area riservata è necessario procedere alla identificazione e registrazione mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- il proprio codice fiscale
- il numero di polizza relativa al contratto
- un indirizzo e-mail dove ricevere la "one time password".



# CATTOLICA & MOTORI

ESSERE  
SOCI

## ACTIVE AUTO START AUTO

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI  
DELLA CIRCOLAZIONE DIVERSI DALLA  
RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CVT AUTOVETTURE

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MRA - MOD. C&M SOCI AUTO CVT 2 - ED. 11/2019) sono parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni (MOD. DIP ATV)
- DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ ATV)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

**EDIZIONE 11/2019**

Persona  
Impresa



**Cattolica Assicurazioni** ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | [cattolica.it](http://cattolica.it) | scarica l'app  

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

# PRONTI ALLA CHIAREZZA

## CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

## ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

## GLOSSARIO

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

### MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

### grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

### *corsivo*

specifiche, richiami a norme o articoli



### INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



### FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



### COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

Per distinguerle a colpo d'occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di Polizza, le voci relative alle sezioni specifiche (es. Start, Plus) sono indicate in *corsivo*.

---

# SOMMARIO

---

## GLOSSARIO

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA ..... | 5 |
|--------------------------------------|---|

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

|  |    |
|--|----|
| SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ..... | 11 |
|--|----|

## GARANZIE C.V.T.

|   |    |
|---|----|
| SEZIONE GARANZIE C.V.T. ....                                      | 17 |
| Incendio, atti vandalici e collisione con animali selvatici. .... | 17 |
| Eventi atmosferici .....  | 19 |
| Furto .....   | 20 |
| Kasko .....   | 22 |
| Estensione optional e accessori fono-audio-visivi non di serie .. | 23 |
| Ritiro patente .....  | 23 |

## GARANZIE AGGIUNTIVE

|  |    |
|--|----|
| SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE .....  | 25 |
| Norme comuni .....   | 25 |
| Che cos'è assicurato con i pacchetti:<br>START, CLASSIC, AVANTPLUS E SPECIALPLUS .....                             | 26 |
| Tabella riassuntiva dei pacchetti:<br>START, CLASSIC, AVANTPLUS E SPECIALPLUS .....                                | 29 |
| Cos'è assicurato con i pacchetti che possono essere<br>mantenuti solo se già presenti sul Contratto in corso ..... | 31 |
| • Pacchetto AVANT .....  | 31 |
| • Pacchetto SPECIAL .....  | 31 |
| • Pacchetto PLUS .....   | 32 |
| • Pacchetto EASY .....   | 34 |
| • Pacchetto EXTRA .....  | 36 |
| • Pacchetto TOP .....  | 39 |

## ACTIVE SECURITY

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| SEZIONE ACTIVE SECURITY ..... | 43 |
|-------------------------------|----|



## PROTEZIONE CONDUCENTE

|   |    |
|---|----|
| <b>SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE</b> .....  | 49 |
| Condizioni generali .....                   | 49 |
| Invalidità permanente .....                 | 51 |
| Morte per infortunio .....                  | 55 |
| Diaria da ricovero .....                    | 56 |
| Rimborso spese di cura per infortunio ..... | 56 |

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

|  |    |
|--|----|
| <b>SEZIONE “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO”</b> ..... | 58 |
| Sezione GARANZIE C.V.T. ....                         | 58 |
| Sezione Garanzie aggiuntive .....                    | 62 |
| Sezione Protezione conducente .....                  | 63 |

---

# GLOSSARIO

---



---

“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste condizioni di Polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro. Ti guideranno nella comprensione di ciò che hai acquistato: per avere certezze e fugare ogni dubbio.

---

## TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

### A

#### **Accessori di serie**

Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

#### **Accessori fono-audio-visivi non di serie**

Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente.

#### **Active Security**

Dispositivo satellitare di proprietà della Società Telematica avente al proprio interno un localizzatore GNSS e un modulo telefonico GSM-GPRS, che permette il collegamento con il Centro Servizi dove vengono inviati e registrati tutti i dati acquisiti. Esso consente la localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca dello stesso a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.

#### **Aggravamento del rischio**

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

#### **Allagamento**

Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.

#### **Alluvione**

Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

#### **Antifurto satellitare**

Dispositivo elettronico, installato sul veicolo e dotato di tecnologia di localizzazione satellitare, che permette la rilevazione immediata dell'evento.

**Assicurato**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).

Relativamente alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente": l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.

**Assicurazione**

Il Contratto di Assicurazione.

**B****Bufera**

Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

**Beneficiario**

È il soggetto (persona fisica o giuridica) designato dal Contraente a cui la Compagnia deve la prestazione garantita dall'Assicurazione in caso di morte dell'Assicurato.

(Definizione riferita alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente").

**C****Carta Verde**

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

**Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde** per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Malta e Cipro.

**Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde:** Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco.

**Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde:** Albania, Marocco.

**Car sharing**

Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

**Circolazione**

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica, o su area a questa equiparata.

**Compagnia**

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni.

**Contraente**

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e che paga il premio.

**Conducente**

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

**Contratto**

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

**Contratto di abbonamento**

Il documento contrattuale di comodato d'uso gratuito stipulato con la Società Telematica collegato al Contratto di Assicurazione, che regola fra le parti i servizi prestati dalla Società Telematica stessa.

**C.V.T.**

Corpi veicoli terrestri, ossia la garanzia del ramo assicurativo Auto che riassume diversi rischi (incendio, furto, kasko, ecc.) esclusa la garanzia R.C.A..

**D****Degrado commerciale**

La percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che ha al momento del sinistro.

**E****Esplosione**

Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

**F****Frana**

Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

**Franchigia**

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia assicurativa s'impegna a pagare la cifra che eccede la franchigia, fino al raggiungimento del massimale.

**G****Grandine**

Precipitazione atmosferica formata da acqua congelata in chicchi più o meno grossi.

**I****Inondazione**

Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

**Incidente**

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.

**Infocar**

Listino di Quattroruote Professional che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.

**Infortunio**

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Relativamente alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente" l'infortunio è l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente.

**Invalità permanente**

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione, come stabilito dalla legge. (Termine riferito alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente").

**L****Legge**

Si intende il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

**Locatario**

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

**M****Minimo non indennizzabile**

Parte di danno che a termini di Polizza rimane a carico dell'Assicurato.

**O****Optional non di serie**

Le installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente. Sono esclusi gli accessori fono-audio-visivi.

## P

**Polizza**

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

**P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico.

**Premio**

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

**Primo rischio assoluto**

È la forma di Assicurazione che impegna la Compagnia a indennizzare il sinistro, fino alla concorrenza del valore convenuto e indicato in Polizza, a prescindere dal valore commerciale del veicolo.

**Proprietario**

L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

## R

**R.C.A.**

Responsabilità Civile Auto.

**Rapina**

Azione delittuosa, consistente nella sottrazione di cose mobile altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.

**Ricovero**

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Relativamente alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente": il ricovero deve intendersi come la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura (pubblico o privato), regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

## S

**Scoperto**

La parte di danno indennizzabile a termini di Polizza che **rimane a carico dell'Assicurato**.

**Sforzo**

Si intende l'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'Assicurato.

(Termine riferito alle garanzie "Protezione Conducente" e "Infortuni conducente").

**Sinistro**

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Un evento non intenzionale e inatteso, al di fuori del controllo dell'assicurato, che risulti in un danno per il quale è prestata la garanzia.

**Smottamento**

Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

**Società (altre)**

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

**T****Tempesta**

Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

**Tromba d'aria**

Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

**Terzi**

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'assicuratore.

**Tariffa**

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipula, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

**U****Uragano**

Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.


**V****Valore assicurato**

Il valore del veicolo esclusi gli accessori ed optional non di serie, ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o altro documento equivalente.

**Veicolo**

Autovettura uso privato o autoveicolo per trasporto promiscuo di persone e cose, autotassametri, autovetture noleggio libero e noleggio con conducente (NCC), autovetture adibite a scuola guida.

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



ASSICURARSI  
DI PIÙ È UNA  
SCELTA

Le garanzie in questo fascicolo aggiungono tutele alle coperture previste dagli obblighi di Legge.

Se sei Socio Cattolica, puoi beneficiare di servizi esclusivi e di tanti vantaggi.

Questa sezione illustra le norme base, comuni a tutte le garanzie, per assicurare ancora meglio sé stessi e il proprio veicolo.

## SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

### Premessa

Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie facoltative trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:

- garanzie C.V.T. (Incendio e Collisione con animali selvatici, Eventi atmosferici, Furto e Atti vandalici, Kasko, Ritiro patente)
- garanzie Aggiuntive (pacchetti acquistabili da chiunque: Start, Classic, Avantplus, Specialplus – pacchetti validi solo per contratti già in essere e per i quali il cliente accetta di rinnovare il rapporto assicurativo con la Compagnia: Avant, Special, Plus, Easy, Extra, Top)
- Active Security
- Protezione Conducente (Invalidità permanente, Morte per infortunio, Diaria da ricovero e Rimborso spese di cura per infortunio).

## ART. 1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra e per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.

Qualora il veicolo circoli all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

### Sezione Active

Il servizio di ricerca del veicolo è limitato agli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.



## ART. 2 QUANDO E COME DEVO PAGARE

**Il premio, o la prima rata di premio, è dovuto per l'intero e deve essere pagato alla consegna della Polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze,** contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista).

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della Compagnia;
- contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

## ART. 3 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Il Contratto di Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Pertanto, **s'intende risolto dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.**

**La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto, mette a disposizione una nuova proposta di premio al Contraente, presso l'agenzia alla quale è assegnato il Contratto.**

**Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di Polizza.**

**Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini di cui al 2° comma.**

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno di pagamento, salvo che in Polizza non sia prevista una decorrenza diversa.

## ART. 4 CHE OBBLIGHI HO (DICHIARAZIONI INESATTE, RETICENZE E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE)



Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del cod. civ.), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del cod. civ.), possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

## ART. 4 bis DICHIARAZIONE SULLO STATUS DI SOCIO

Il presente Contratto è stipulato a condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate.

Poiché tali agevolazioni sono connesse alla qualità di Socio, nel caso in cui durante la vigenza del Contratto tale qualità venisse meno, il Socio:

- **si impegna** ad informare tempestivamente la Compagnia e l'Agenzia presso la quale ha sottoscritto il Contratto;
- **accosente** espressamente che, in occasione della prima scadenza annuale successiva, il premio venga riconsegnato sulla base delle normali condizioni di tariffa.

## ART. 5 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

**Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.**

Le parti possono comunque comunicare l'intenzione di non rinnovare il rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altri strumenti analoghi, ad esempio la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella Polizza.

## ART. 6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di:

- alienazione o messa in conto vendita del veicolo,
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso,
- nonché furto o rapina senza ritrovamento,

**il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo la relativa documentazione e restituendo i documenti assicurativi** (certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata), salvo il caso di furto o rapina.

La Compagnia, **su richiesta del Contraente**, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione);
- risoluzione del Contratto;
- cessione del Contratto (soluzione non possibile in caso di presenza della clausola Active Security).

### **TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRO VEICOLO INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)**

Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, **può chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo:**

- dello stesso intestatario al P.R.A.;
- dello stesso locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiore a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo venduto, nel caso in cui più soggetti ne siano titolari, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia alla classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

**In tutti i casi il Contraente, o il proprietario se persona diversa, deve fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.**

La Compagnia si riserva la facoltà di accettare la richiesta.

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al suo conguaglio sulla base della **tariffa in vigore al momento della sostituzione**.



#### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può **risolvere il Contratto** con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, dal momento della **consegna della copia**:

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà**, nel caso di alienazione del veicolo; o
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

**Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita**, la stessa abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché nella stessa data sia stata presentata tutta la documentazione e siano restituiti il certificato e l'eventuale Carta Verde (se rilasciata).

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Restituzione del premio | 1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua |
|-------------------------|---|



#### CASI SPECIFICI

In caso di:

- furto o rapina, senza ritrovamento,
- incendio totale,

la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa **consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza**, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, senza restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita.

Se il Contratto è stato emesso con frazionamento, la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.

**In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il Contratto si risolve senza restituzione di premio.**

#### CESSIONE DEL CONTRATTO

È facoltà della Compagnia accettare la richiesta di cessione del Contratto di Assicurazione all'acquirente del veicolo.

**Sul Contratto ceduto non sono ammesse variazioni di qualsiasi tipo**, salvo ulteriori cessioni di Contratto.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto.



#### OPZIONE TARIFFARIA ACTIVE

Se si usufruisce dell'opzione "Active":

- in caso di "Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione)" e "Risoluzione del Contratto", **si dovrà procedere alla rimozione dei dispositivi installati sul veicolo**, come previsto nell'omonima sezione;
- non è possibile scegliere la soluzione di cessazione del rischio "cessione del Contratto".

## ART. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.). L'inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

## ART. 8 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente;
- non è "Consumatore", è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia), salvo per l'Active Security per la quale è competente quella ove ha sede la Società Telematica.

## ART. 9 IMPOSTE E TASSE



Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'Assicurazione **sono a carico del Contraente.**

## ART. 10 R.C.A.

**Nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso la Compagnia anche per la garanzia di R.C.A., le presenti condizioni integrano quelle R.C.A..**

## ART. 11 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

**(valido solo per autovetture - esclusi i fuoristrada - e per la sezione garanzie C.V.T.)**

All'atto della stipula del Contratto il Contraente **deve dichiarare:**

- **a quale marca e modello corrisponde il veicolo assicurato, fra quelli elencati sui listini Quattroruote Professional,**
- **il mese e l'anno di prima immatricolazione, in Italia o all'estero.**

Ad ogni scadenza annuale, purché successiva di almeno sei mesi alla data di stipula, la Compagnia provvede ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del veicolo, determinato in base alla quotazione di Quattroruote Professional, e, di conseguenza, ad adeguare il relativo premio.

**Il Contraente è comunque tenuto a verificare l'avvenuto adeguamento e a segnalare eventuali anomalie.**

L'adeguamento automatico avviene anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale, fatta salva la volontà del Contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo Contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente stesso.

**Il presente articolo non trova applicazione per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nei listini Quattro-ruote Professional, ossia per quei veicoli per i quali, nei detti listini, non sia riportato il valore commerciale.**

## GARANZIE C.V.T.

TANTE  
SCELTE,  
PERCHÉ...

...prevedere è meglio che rimandare.  
In questa sezione sono illustrati gli eventi "possibili" nella vita di un guidatore, ai quali vale la pena scegliere di dedicare un po' di tempo oggi, per evitare di essere colti di sorpresa domani.

### Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni cui vengono prestate le garanzie facoltative C.V.T.:

- Incendio, Atti vandalici e Collisione con animali selvatici;
- Eventi atmosferici;
- Furto;
- Kasko;
- Ritiro patente (opzione che può essere mantenuta solo se già in corso).

**Le garanzie C.V.T. sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.**

## SEZIONE GARANZIE C.V.T.

### INCENDIO, ATTI VANDALICI E COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

#### ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO

#### INCENDIO

La Compagnia indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:

- Incendio,
- azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore-propulsore.

#### ATTI VANDALICI

A parziale deroga di quanto indicato nelle Esclusioni, la garanzia è estesa anche ai danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo (ad

eccezione dei sinistri che comportino contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche), sabotaggio o danneggiamento volontario seguito o meno da incendio.

In caso di danno totale seguito da demolizione del veicolo, regolarmente documentata, la garanzia, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, è prestata sul valore commerciale dello stesso al momento del sinistro con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.

Limitatamente ai **danni parziali** se si verificano:

|  |  |
|--|--|
| Entro 4 anni dalla prima immatricolazione        | Valore assicurato è il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro  |
| Tra il 5° e 6° anno dalla prima immatricolazione | Valore assicurato è il 50% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comunque non inferiore a euro 1.750 |
| Dal 7° anno dalla prima immatricolazione         | Valore assicurato è il 30% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comunque non inferiore a euro 1.750 |

### COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

La Compagnia rimborsa i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in occasione di urto o collisione con animali selvatici, avvenuti in aree ammesse alla circolazione.



La garanzia è prestata:

- a condizione che il fatto sia stato denunciato alla Pubblica Autorità;
- alle condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Limite di indennizzo | Massimo euro 3.000<br>(o valore commerciale del veicolo se inferiore) |
|----------------------|---|

## ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA



Sono esclusi i danni:

- **causati da semplici bruciature** non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- **determinati da dolo o colpa grave** del Contraente, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
- **subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- **agli optional** e accessori fono-audio-visivi non di serie;
- **occorsi durante la partecipazione del veicolo a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- **occorsi in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;

- **occorsi a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- **da circolazione** limitatamente alla garanzia atti vandalici.

Limitatamente alla garanzia “collisione con animali selvatici”, ferme le esclusioni di cui sopra, **la garanzia non è operante:**

- per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successiva collisione del veicolo, se non immediatamente conseguenti all'urto con l'animale selvatico;
- per i danni avvenuti sulla rete autostradale.

## EVENTI ATMOSFERICI

### ART. 3 CHE COS'È ASSICURATO

La garanzia Eventi atmosferici può essere prestata in due forme: **BASE ed ESTESA.**

#### Garanzia BASE

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo e indicati in Polizza, a seguito di:

- trombe d'aria;
- uragani;
- bufere e tempeste;
- grandine.

#### Garanzia ESTESA

A parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 15 - Limitazioni alla copertura, la garanzia è estesa, oltre ai danni materiali e diretti per gli eventi descritti nella garanzia Base, anche per quelli conseguenti a:

- alluvioni e inondazioni;
- allagamenti, purché conseguenti ad alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane e smottamenti, purché non derivanti da terremoto o da eruzioni vulcaniche.

### ART. 4 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Le garanzie Base ed Estesa sono prestate:

- **purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/ soggetti;**
- **con le condizioni di scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza.**

**Sono esclusi i danni:**

- **determinati da dolo o colpa grave** dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati pagati in area privata;





- **subiti dagli optional** e accessori fono-audio-visivi non di serie.
- **occorsi durante la partecipazione a gare o competizioni** sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- **avvenuti a seguito di** alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi, neve, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

## FURTO

### ART. 5 CHE COS'È ASSICURATO

#### FURTO

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati e indicati in Polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta.



#### OPZIONE ACTIVE SECURITY

Nel caso in cui il Contraente abbia sottoscritto l'opzione Active Security, e questa risulti quindi espressamente indicata in Polizza o sul certificato di Assicurazione, è attivo il servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina (per maggiori dettagli si rimanda alle condizioni di Polizza MRA – MOD. C&M SOCI AUTO RC2, sezione Active).

### ART. 6 DEROGA AL DEGRADO D'USO PER DANNO DA FURTO TOTALE SU AUTOVETTURE USO PRIVATO

Se espressamente indicato in Polizza e **limitatamente ai mesi indicati**, il danno da furto totale viene liquidato senza tener conto del degrado d'uso dalla data di prima immatricolazione e con riferimento al prezzo d'acquisto.

### ART. 7 RECUPERI



L'Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

#### RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia risponde dei danni a norma dell'Art. 8 "Limitazioni alla copertura" e si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo. Inoltre, all'Assicurato è richiesto di collaborare per il disbrigo delle formalità relative al trasferimento di proprietà, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore della Compagnia e agevolando le operazioni connesse.

## RECUPERO DOPO IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato può scegliere se:

- **procedere alla vendita** del veicolo tramite la Compagnia;
- **rientrarne in possesso** restituendo l'indennizzo alla Compagnia.

In questo caso, l'Assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo.

Tuttavia, se la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra la Compagnia e Assicurato.

## ART. 8 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

In relazione alla marca/modello **le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.**

La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.

Limitatamente alla garanzia furto, qualora risulti **espressamente indicato in Polizza e/o sul certificato di Assicurazione** che:

- il veicolo assicurato è dotato di antifurto satellitare;
- è stata acquistata l'opzione tariffaria Active security;

**la garanzia furto totale, sarà prestata:**

- **con lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportato in Polizza**, qualora al momento del sinistro tali dispositivi risultino installati, efficienti e regolarmente in funzione;
- **con lo scoperto pari al 30% del danno**, indipendentemente dallo scoperto ed eventuale relativo minimo non indennizzabile indicati in Polizza, qualora al momento del sinistro tali dispositivi risultino non attivi, non regolarmente funzionanti o non installati.



**Sono esclusi i danni:**

- **determinati da dolo o colpa grave** del Contraente, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque **i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali**;
- **subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato** di cose non assicurate che si trovino al suo interno;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- **agli optional** e accessori fono-audio-visivi non di serie;
- **occorsi durante la partecipazione a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- **occorsi in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- **occorsi a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

## KASKO

### ART. 9 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti durante la circolazione dal veicolo, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in Polizza, a seguito di:

- collisione con altro veicolo a motore identificato (**garanzia solo collisione**);
- collisione, urto o ribaltamento (**garanzia completa**).

### ART. 10 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

La garanzia kasko può essere prestata nelle seguenti forme:

- garanzia completa e solo collisione, con le condizioni di scoperto e relativo minimo riportati sul Contratto;
- garanzia facile completa e facile solo collisione, con l'applicazione di una franchigia assoluta espressa in percentuale e indicata sul Contratto.
- Il valore della franchigia è determinato applicando la percentuale al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (quotazione di Infocar). Quindi l'indennizzo sarà pari alla differenza tra l'ammontare del danno liquidabile a termini di Polizza e l'importo della franchigia così determinato.



**Sono esclusi i danni:**

- **subiti a causa di traino attivo o passivo**, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori strada;
- **conseguenti a furto** (consumato e tentato), rapina e incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
- **avvenuti a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- **determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato**, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, alla riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **alle ruote** (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza;
- **subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza** in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
- causati da cose o animali trasportati sul veicolo;
- avvenuti durante le operazioni di carico e scarico;
- occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati cagionati in area privata;
- agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.
- **occorsi:**
  - **in autodromo;**
  - **durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
  - **a causa di imprese temerarie o ad azioni delittuose;**

- **avvenuti in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni.

## ESTENSIONE OPTIONAL E ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI NON DI SERIE

### ART. 11 CHE COS'È ASSICURATO

A parziale deroga di quanto indicato nelle esclusioni delle garanzie:

- Incendio, atti vandalici e collisione con animali selvatici,
- eventi atmosferici,
- furto,
- Kasko,

la Compagnia indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie stabilmente fissati sul veicolo.

**L'indennizzo non supererà il 25% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo non indennizzabile riportati in Polizza a seconda della garanzia colpita (es. in caso di furto parziale verrà applicato lo scoperto con il relativo minimo non indennizzabile indicato in Polizza in corrispondenza della garanzia furto).**

**L'indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore a euro 8.000.**

### ART. 12 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Si applicano le esclusioni previste dalla garanzia colpita (ad esempio: se è colpita la garanzia Kasko saranno operanti le esclusioni della garanzia Kasko).

## RITIRO PATENTE

### ART. 13 CHE COS'È ASSICURATO

La Compagnia corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera pattuita nel caso in cui allo stesso sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente italiana di guida per veicolo a motore – ai sensi dell'art. 129 del Codice della Strada – **in conseguenza diretta ed esclusiva** di incidenti da circolazione:

- che siano avvenuti durante il periodo di validità della presente Polizza,
- e che abbiano provocato la morte o lesioni personali, o gravi danni ai veicoli.

Ciò a condizione che l'Assicurato venga assolto o prosciolto da eventuale imputazione di reato di fuga o di omissione di soccorso.



## ART. 14 PERSONE ASSICURATE

### Garanzia P

Operante per la persona indicata in Polizza, purché guidi un veicolo per il quale è abilitato.

### Garanzia V

Operante nei confronti della persona che guida il veicolo assicurato in Polizza per la R.C.A., purché sia abilitata a guidarlo.

## ART. 15 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA



### L'Assicurazione non è operante se:

- all'Assicurato in precedenza è già stata sospesa la patente, senza che la Compagnia ne sia a conoscenza;
- al momento del sinistro l'Assicurato non è in possesso della prescritta e valida patente di abilitazione;
- al momento del sinistro l'Assicurato guida il veicolo con patente diversa da quella prescritta e dichiarata o non ottempera agli obblighi in essa prescritti;
- il sinistro si è verificato durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- i danni sono stati causati da dolo dell'Assicurato;
- al momento del sinistro il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
- i sinistri sono avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

## GARANZIE AGGIUNTIVE



SCEGLI LE  
"TUE"  
GARANZIE  
IN PIÙ

È possibile integrare la tutela del proprio veicolo con una serie di opzioni aggiuntive, proposte anche in modalità "pacchetto". Così la scelta è su misura, ed è più facile.

## SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE

### NORME COMUNI

#### Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie facoltative aggiuntive.

Il Contraente può scegliere tra uno dei seguenti pacchetti:

- START
- CLASSIC
- AVANTPLUS
- SPECIALPLUS

I pacchetti sotto riportati possono essere mantenuti solo se già in corso:  
AVANT – SPECIAL – PLUS – EASY – EXTRA – TOP.

**Le garanzie aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza.**

### ART. 1 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

#### Sono esclusi dall'Assicurazione:

- **i danni determinati da dolo o colpa grave** dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- **i sinistri avvenuti a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

## CHE COS'È ASSICURATO CON I PACCHETTI: START, CLASSIC, AVANTPLUS E SPECIALPLUS

### ART. 2 SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il suo recupero e il parcheggio disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

### ART. 3 SPESE PER LA DUPLICAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, **previa presentazione di idonea documentazione.**

### ART. 4 SPESE PER SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, la Compagnia rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato per:

- la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
- la manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

### ART. 5 DANNI AL VEICOLO CONSEGUENTI AL FURTO DI COSE NON ASSICURATE

La Compagnia indennizza, **previa presentazione di copia della denuncia sporta all'autorità di pubblica sicurezza**, i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o consumato, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

### ART. 6 INTERVENTO AUTOAMBULANZE

La Compagnia rimborsa le spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'Assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in Polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.

## ART. 7 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA



Sono risarciti i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto a un posto di soccorso medico:

- **comprovato da** una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente,
- che dovrà essere presentata alla Compagnia **entro il 7° giorno** dall'avvenimento dannoso.

**L'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.**

## ART. 8 DANNI INDIRETTI



L'Assicurazione è estesa al danno indiretto che derivi dalla **forzata impossibilità d'uso** del veicolo in conseguenza di:

- incendio con distruzione totale del veicolo;
- furto senza ritrovamento dello stesso.

L'indennizzo sarà corrisposto:

- **per ciascun giorno** in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso,
- **con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa**,
- a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Compagnia e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.

## ART. 9 DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI

La Compagnia indennizza l'Assicurato e i trasportati per i danni ai bagagli che si trovano sul veicolo, in conseguenza di:

- incidente con altro veicolo identificato;
- di incendio.

La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati, ad esempio: indumenti, oggetti d'uso personale, il tutto contenuto in valige, bauli, sacchi e altri contenitori.

**Sono esclusi** dalla garanzia:

- orologi, preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono audiovisivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti d'artigianato;
- i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.



### COSA FARE IN CASO DI

In caso di sinistro l'Assicurato e/o i trasportati devono **far constatare i danni ad una Autorità** (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale per permettere alla Compagnia l'esercizio dell'azione di rivalsa.



## ART. 10 GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA

In caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo, la Compagnia risarcisce all'Assicurato la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.



Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.

## ART. 11 SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO PER FURTO O SMARRIMENTO DELLE TARGHE

In caso di smarrimento o furto, non seguito da ritrovamento, delle targhe relative al veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa **le spese documentate** che l'Assicurato ha sostenuto per la nuova immatricolazione del veicolo.

## ART. 12 SPESE DI LAVAGGIO E DI DISINFEZIONE DEL VEICOLO DOPO FURTO O RAPINA

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile ai sensi di Polizza, la Compagnia rimborsa **le spese documentate** che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il suo ritrovamento.

## ART. 13 RIPRISTINO AIRBAG E CINTURE DI SICUREZZA

La Compagnia rimborsa le spese sostenute per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a seguito della loro attivazione in conseguenza di incidente da circolazione con altro veicolo identificato.

La garanzia è prestata **previa presentazione della fattura**.

**La garanzia non è prestata se:**

- il danno è stato risarcito dal responsabile civile,
- il danno risulta indennizzabile da altra garanzia prestata con la presente Polizza.

## ART. 14 DANNI AI BOX DI PROPRIETÀ

La Compagnia risarcisce al Contraente le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale, di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa, in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo.

## ART. 15 ASSICURAZIONE CRISTALLI

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.



### Sono esclusi:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto.

## TABELLA RIASSUNTIVA DEI PACCHETTI: START, CLASSIC, AVANTPLUS E SPECIALPLUS

Nella tabella che segue sono evidenziate le garanzie prestate e i relativi limiti massimi di indennizzo per sinistro, salvo diversa precisazione.

| TIPO DI GARANZIA  | PACCHETTI            |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | START                | CLASSIC              | AVANTPLUS            | SPECIALPLUS          |
| Articolo 2<br><b>Spese di recupero e parcheggio</b>                               | euro 260             | euro 260             | euro 500             | euro 500             |
| Articolo 3<br><b>Spese per la duplicazione della patente di guida</b>             | euro 250             | euro 250             | euro 250             | euro 250             |
| Articolo 4<br><b>Spese per sottrazione o smarrimento chiavi</b>                   | euro 250             | euro 250             | euro 500             | euro 500             |
| Articolo 5<br><b>Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate</b> | euro 260             | euro 260             | euro 500             | euro 500             |
| Articolo 6<br><b>Intervento autoambulanze</b>                                     | euro 155             | euro 155             | euro 155             | euro 155             |
| Articolo 7<br><b>Soccorso vittime della strada</b>                                | euro 155             | euro 155             | euro 155             | euro 155             |
| Articolo 8<br><b>Danni indiretti</b>  | euro 11<br>al giorno | euro 11<br>al giorno | euro 11<br>al giorno | euro 11<br>al giorno |

|  |                     |  |   |   |
|--|---------------------|--|---|---|
| Articolo 9<br><b>Danni ai bagagli trasportati</b>  | euro 155            | euro 155   | euro 500  | euro 500  |
| Articolo 10<br><b>Garanzia tassa automobilistica</b>   | <b>Prestata</b>     | <b>Prestata</b>  | <b>Prestata</b>   | <b>Prestata</b>   |
| Articolo 11<br><b>Spese di reimmatricolazione del veicolo per furto o smarrimento delle targhe</b> | euro 100            | euro 100   | euro 500  | euro 500  |
| Articolo 12<br><b>Spese di lavaggio e di disinfezione del veicolo dopo furto o rapina</b>          | euro 100            | euro 100   | euro 100  | euro 100  |
| Articolo 13<br><b>Ripristino airbag e cinture di sicurezza</b>                                     | <b>Non prestata</b> | <b>Non prestata</b>  | euro 500  | euro 500  |
| Articolo 14<br><b>Danni ai box di proprietà</b>  | <b>Non prestata</b> | <b>Non prestata</b>  | <b>Non prestata</b>   | euro 2.000  |
| Articoli 15<br><b>Assicurazione cristalli</b>  | <b>Non prestata</b> | euro 300 per anno assicurativo<br><br>Franchigia fissa ed assoluta:<br>- euro 50 in caso di sostituzione<br>- Nessuna in caso di riparazione cristalli | Per riparazione:<br>euro 500 per anno assicurativo<br><br>Per sostituzione:<br>- euro 600 per anno assicurativo (se effettuate presso centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetocar, PuntoGlass, Motorglass e SOS Cristalli)<br>- euro 300 per anno assicurativo (se effettuato presso centri diversi da quelli indicati) | Per riparazione:<br>euro 700* per anno assicurativo<br><br>Per sostituzione:<br>- euro 750* per anno assicurativo (se effettuate presso centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetocar, PuntoGlass, Motorglass e SOS Cristalli)<br>- euro 400 per anno assicurativo (se effettuato presso centri diversi da quelli indicati)<br><br>*elevabili a euro 1000 se l'intervento viene effettuato presso centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetocar, PuntoGlass, Motorglass e SOS Cristalli |

## COS'È ASSICURATO CON I PACCHETTI CHE POSSONO ESSERE MANTENUTI SOLO SE GIÀ PRESENTI SUL CONTRATTO IN CORSO

### PACCHETTO AVANT

Garanzie operanti in aggiunta a quelle previste dal pacchetto **START**.

#### ART. 16 ASSICURAZIONE CRISTALLI

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali) del veicolo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.



#### Sono esclusi:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Limite indennizzo            | euro 500 per anno assicurativo   |
| Franchigia fissa ed assoluta | - euro 50 in caso di sostituzione<br>- Nessuna<br>In caso di riparazione/sostituzione effettuata presso centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetropcar, PuntoGlass, Motorglass e SOS Cristalli) |

### PACCHETTO SPECIAL

Garanzie operanti in aggiunta a quelle previste dal pacchetto **START**.

#### ART. 17 ASSICURAZIONE CRISTALLI

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti. Sono comprese nell' importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.



#### Sono esclusi:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Limite indennizzo            | euro 700 per anno assicurativo  |
| Franchigia fissa ed assoluta | - euro 50 in caso di sostituzione<br>- Nessuna<br>In caso di riparazione/sostituzione effettuata presso centri Carglass, DoctorGlass, GlassDrive, Vetrocar, PuntoGlass, Motorglass e SOS Cristalli) |

## ART. 18 DANNI AI BOX DI PROPRIETÀ

La Compagnia risarcisce al Contraente le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale, di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa, in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo.

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Limite | euro 2.000 per sinistro |
|--------|-------------------------|

**I LIMITI DELLE GARANZIE DESCRITTE PER IL PACCHETTO START SONO ELEVATI COME SEGUÈ:**

|   |            |
|---|------------|
| Art. 2 "Spese di recupero e parcheggio"                               | euro 500   |
| Art. 4 "Spese per sottrazione o smarrimento chiavi"                   | euro 500   |
| Art. 5 "Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate" | euro 1.000 |
| Art. 9 "Danni ai bagagli trasportati"                                 | euro 500   |

## PACCHETTO PLUS

**Garanzie valide solo per:**

- autovetture ad uso privato,
- autoveicoli per trasporto promiscuo.

## ART. 19 SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il suo recupero e il parcheggio disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Limite | euro 260 per evento |
|--------|---------------------|

## ART. 20 INTERVENTO AUTOAMBULANZE

La Compagnia rimborsa le spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'Assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in Polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 155 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 21 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Sono risarciti i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto a un posto di soccorso medico, **comprovato da** una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente, che dovrà essere presentata alla Compagnia **entro il 7° giorno** dall'avvenimento dannoso.



**L'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 260 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 22 DANNI INDIRECTI

L'Assicurazione è estesa al danno indiretto che derivi dalla **forzata impossibilità d'uso** del veicolo in conseguenza di:

- incendio con distruzione totale del veicolo;
- furto senza ritrovamento dello stesso.

L'indennizzo sarà corrisposto:

- **per ciascun giorno** in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso,
- **con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa,**
- a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Compagnia e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Limite | euro 11 al giorno |
|--------|-------------------|

## ART. 23 SPESE PER SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Compagnia rimborsa, **previa presentazione di regolare fattura**, le spese sostenute dall'Assicurato per:

- la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
- la manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Limite | euro 260 per evento |
|--------|---------------------|

## ART. 24 DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI

La Compagnia indennizza l'Assicurato e i trasportati per i danni ai bagagli che si trovano sul veicolo, in conseguenza di:

- incidente con altro veicolo identificato;
- di incendio.

La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati, ad esempio: indumenti, oggetti d'uso personale, **il tutto contenuto in valige, bauli, sacchi e altri contenitori.**

**Sono esclusi** dalla garanzia, orologi, preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fonosono-audio-visivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti d'artigianato.

Sono esclusi anche i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.



### COSA FARE IN CASO DI

In caso di sinistro l'Assicurato e/o i trasportati devono **far constatare i danni ad una Autorità** (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale per permettere alla Compagnia l'esercizio dell'azione di rivalsa.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 155 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 25 SPESE PER LA DUPLICAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, **previa presentazione di idonea documentazione.**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 250 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## PACCHETTO EASY

Garanzie valide solo per:

- autovetture ad uso privato
- autoveicoli per trasporto promiscuo
- autovetture a noleggio con conducente

## ART. 26 SPESE PER LA DUPLICAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, **previa presentazione di idonea documentazione.**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 250 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 27 SPESE PER SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, la Compagnia rimborsa, **previa presentazione di regolare fattura**, le spese sostenute dall'Assicurato per:

- la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
- la manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 250 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 28 DANNI AL VEICOLO CONSEGUENTI AL FURTO DI COSE NON ASSICURATE

La Compagnia indennizza, **previa presentazione di copia della denuncia sporta all'autorità di pubblica sicurezza**, i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o consumato, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 260 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 29 ASSICURAZIONE CRISTALLI

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Sono comprese nell'importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

### Sono esclusi:



- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Limite indennizzo            | euro 200 per anno assicurativo  |
| Franchigia fissa ed assoluta | - <b>euro 50</b> in caso di sostituzione<br>- <b>Nessuna</b> in caso di riparazione |



## PACCHETTO EXTRA

Garanzie valide solo per:

- autovetture ad uso privato
- autoveicoli per trasporto promiscuo
- autovetture a noleggio con conducente

### ART. 30 SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il suo recupero e il parcheggio disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Limite | euro 260 per evento |
|--------|---------------------|

### ART. 31 INTERVENTO AUTOAMBULANZE

La Compagnia rimborsa le spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'Assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in Polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 155 per sinistro |
|--------|-----------------------|

### ART. 32 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Sono risarciti i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto a un posto di soccorso medico, **comprovato da** una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente, che dovrà essere presentata alla Compagnia **entro il 7° giorno** dall'avvenimento dannoso.



**L'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 260 per sinistro |
|--------|-----------------------|

### ART. 33 DANNI INDIRETTI

L'Assicurazione è estesa al danno indiretto che derivi dalla **forzata impossibilità d'uso** del veicolo in conseguenza di:

- incendio con distruzione totale del veicolo;
- furto senza ritrovamento dello stesso.

L'indennizzo sarà corrisposto:

- **per ciascun giorno** in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso,

- con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa,
- a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Compagnia e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Indennizzo | euro 11 al giorno |
|------------|-------------------|

## ART. 34 SPESE PER SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, la Compagnia rimborsa, **previa presentazione di regolare fattura**, le spese sostenute dall'Assicurato per:

- la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
- la manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 260 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 35 DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI

La Compagnia indennizza l'Assicurato e i trasportati per i danni ai bagagli che si trovano sul veicolo, in conseguenza di:

- incidente con altro veicolo identificato;
- di incendio.

La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati, ad esempio: indumenti, oggetti d'uso personale, il tutto contenuto in valige, bauli, sacchi e altri contenitori.

**Sono esclusi** dalla garanzia, orologi, preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono-audio-visivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti d'artigianato.

Sono esclusi anche i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.



### COSA FARE IN CASO DI

In caso di sinistro l'Assicurato e/o i trasportati devono **far constatare i danni ad una Autorità** (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale per permettere alla Compagnia l'esercizio dell'azione di rivalsa.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 155 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 36 SPESE PER LA DUPLICAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, **previa presentazione di idonea documentazione**.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 250 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 37 ASSICURAZIONE CRISTALLI

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali) del veicolo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

### Sono esclusi:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 250 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 38 DANNI AL VEICOLO CONSEGUENTI AL FURTO DI COSE NON ASSICURATE

La Compagnia indennizza, previa presentazione di copia della denuncia sporta all'autorità di pubblica sicurezza, i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o consumato, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Limite | euro 260 per evento |
|--------|---------------------|

## ART. 39 GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA

**In caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo**, la Compagnia risarcisce all'Assicurato la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

### Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- determinati da **dolo o colpa grave** dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo,
- da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.

## ART. 40 SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO PER FURTO O SMARRIMENTO DELLE TARGHE

Spese di reimmatricolazione del veicolo per furto o smarrimento delle targhe  
In caso di smarrimento o furto, non seguito da ritrovamento, delle targhe relative al veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa le **spese documentate** che l'Assicurato ha sostenuto per la nuova immatricolazione del veicolo.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 100 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## PACCHETTO TOP

Garanzie valide solo per:

- autovetture ad uso privato
- autoveicoli per trasporto promiscuo
- autovetture a noleggio con conducente

### ART. 41 SPESE DI RECUPERO E PARCHEGGIO

In caso di furto del veicolo, la Compagnia rimborsa le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il suo recupero e il parcheggio disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Limite | euro 500 per evento |
|--------|---------------------|

### ART. 42 INTERVENTO AUTOAMBULANZE

La Compagnia rimborsa le spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'Assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in Polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 155 per sinistro |
|--------|-----------------------|

### ART. 43 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Sono risarciti i danni materiali all'interno del veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto a un posto di soccorso medico, **comprovato da** una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente, che dovrà essere presentata alla Compagnia **entro il 7° giorno** dall'avvenimento dannoso.



**L'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 260 per sinistro |
|--------|-----------------------|

### ART. 44 DANNI INDIRECTI

L'Assicurazione è estesa al danno indiretto che derivi dalla **forzata impossibilità d'uso** del veicolo in conseguenza di:

- incendio con distruzione totale del veicolo;
- furto senza ritrovamento dello stesso.

L'indennizzo sarà corrisposto:

- **per ciascun giorno** in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso,
- **con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa,**
- a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Compagnia e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Indennizzo | euro 11 al giorno |
|------------|-------------------|

## ART. 45 SPESE PER sotTRAZIONE O SMARRIMENTO CHIAVI

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo, la Compagnia rimborsa, **previa presentazione di regolare fattura**, le spese sostenute dall'Assicurato per:

- la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
- la manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Limite | euro 500 per evento |
|--------|---------------------|

## ART. 46 DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI

La Compagnia indennizza l'Assicurato e i trasportati per i danni ai bagagli che si trovano sul veicolo, in conseguenza di:

- incidente con altro veicolo identificato;
- di incendio.

La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati, ad esempio: indumenti, oggetti d'uso personale, il tutto contenuto in valige, bauli, sacchi e altri contenitori.



**Sono esclusi** dalla garanzia, orologi, preziosi, apparecchi fotografici, apparecchi fono-audio-visivi e ottici, denaro e titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti d'artigianato. Sono esclusi anche i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.



### COSA FARE IN CASO DI

In caso di sinistro l'Assicurato e/o i trasportati devono **far constatare i danni ad una Autorità** (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) e chiedere che venga redatto regolare processo verbale per permettere alla Compagnia l'esercizio dell'azione di rivalsa.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 500 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 47 SPESE PER LA DUPLICAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, **previa presentazione di idonea documentazione.**

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Limite | euro 250 per evento |
|--------|---------------------|

## ART. 48 ASSICURAZIONE CRISTALLI

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali) del veicolo, indipendentemente dal numero di cristalli rotti.

Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.



### Sono esclusi:

- rigature, abrasioni, scheggiature;
- i danni causati alle parti del veicolo assicurato a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni causati a seguito di un fatto/evento coperto da altra garanzia operante col presente Contratto

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 500 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 49 DANNI AL VEICOLO CONSEGUENTI AL FURTO DI COSE NON ASSICURATE

La Compagnia indennizza, **previa presentazione di copia della denuncia sporta all'autorità di pubblica sicurezza**, i danni subiti dal veicolo a seguito di furto, tentato o consumato, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 1.000 per evento |
|--------|-----------------------|

## ART. 50 GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA

**In caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo**, la Compagnia risarcisce all'Assicurato la quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.



**Sono esclusi** dalla garanzia i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.

## ART. 51 SPESE DI LAVAGGIO E DI DISINFEZIONE DEL VEICOLO DOPO FURTO O RAPINA

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile ai sensi di Polizza, la Compagnia rimborsa **le spese documentate** che l'Assicurato ha sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo dopo il suo ritrovamento.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 100 per sinistro |
|--------|-----------------------|

## ART. 52 SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO PER FURTO O SMARRIMENTO DELLE TARGHE

In caso di smarrimento o furto, non seguito da ritrovamento, delle targhe relative al veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa **le spese documentate** che l'Assicurato ha sostenuto per la nuova immatricolazione del veicolo.

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Limite | euro 100 per sinistro |
|--------|-----------------------|

# ACTIVE SECURITY



La soluzione per completare la protezione della propria auto, grazie ad un dispositivo che in caso di furto o rapina faciliterà la ricerca del veicolo.

## SEZIONE ACTIVE SECURITY

### Premessa

**L'opzione è valida solo se espressamente richiamata in Polizza e/o sul certificato di Assicurazione.**

### ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO

Il Contratto di abbonamento, regolato dalle presenti Condizioni Generali, ha per oggetto la fornitura e l'installazione di un dispositivo di localizzazione satellitare (Active Security) concesso dalla Società Telematica al Contraente in comodato gratuito per l'erogazione dei Servizi infotelematici indicati nello stesso e dettagliatamente descritti negli articoli successivi.

### ART. 2 NATURA DEL CONTRATTO, DURATA

Il Contratto di abbonamento è stipulato contemporaneamente al Contratto emesso dalla Compagnia, ne ha la medesima durata, ed è accessorio e causalmente collegato allo stesso.

Il pagamento del premio del Contratto emesso dalla Compagnia esprime adesione del Contraente al Contratto di abbonamento di comodato d'uso gratuito dell'Active Security. Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Compagnia alla Società Telematica.

Tuttavia, nel caso di mancato rinnovo della Polizza di Assicurazione da parte del Contraente, quest'ultimo avrà comunque il diritto di chiedere la continuazione dei Servizi assumendosi l'obbligo di pagare il canone.

A tal fine il Contraente:

- autorizza la Società Telematica a richiedere alla Compagnia comunicazioni in ordine alla sussistenza della Polizza ovvero al suo mancato rinnovo o sospensione;
- autorizza la Società Telematica a contattarlo al fine di verificare se esso intenda procedere alla disinstallazione dei dispositivi o continuare a fruire dei servizi.

**Il Contraente riconosce espressamente che i Servizi erogati dalla Società Telematica non costituiscono in alcun modo copertura assicurativa del veicolo.**



## ART. 3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Condizione per l'erogazione del Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina è la corretta installazione e attivazione dell'Active Security a bordo del veicolo presso un Installatore Autorizzato dalla Compagnia e il rispetto di quanto riportato al successivo Art. 6 "Condizioni per il corretto funzionamento del dispositivo ed operatività dei servizi".

Il Contraente, firmando il Contratto:

- acconsente all'attivazione dell'Active Security e rende possibile l'erogazione del servizio indicato ai punti successivi;
- autorizza la Società Telematica a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso i competenti Organi di Polizia.

### **Servizio di Ricerca del Veicolo dopo il furto totale o la rapina**

Il Servizio decorre dall'ora di attivazione dell'Active Security, qualora acquistato ed espressamente richiamato in Polizza o sul certificato di Assicurazione, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

**Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo il Contraente deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza della Società Telematica ad uno dei numeri riportati sul Contratto stipulato con la Società Telematica e inviare, appena possibile, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.** Al Contraente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità di Polizia. Qualora il veicolo venga ritrovato, sarà cura della Sala Operativa di Sicurezza darne comunicazione al Contraente.

**È fatto espresso obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme furto** per annullare la richiesta di intervento.

La mancata comunicazione comporterà la diretta responsabilità del Contraente per le conseguenze determinate dalla omessa comunicazione, nonché l'obbligo di rifondere la Società Telematica delle spese eventualmente sostenute.

L'erogazione del servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione dell'Active Security o nel caso di sospensione del Contratto, salvo il caso in cui la sospensione sia "per furto" del veicolo e comunque fintantoché si rende necessaria la gestione del recupero dello stesso.

## ART. 4 INSTALLAZIONE, DISINSTALLAZIONE, REINSTALLAZIONE E RESTITUZIONE DEL DISPOSITIVO ACTIVE SECURITY

Il Contraente è tenuto a contattare il Centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul Contratto di abbonamento o l'Installatore Convenzionato individuato all'atto della sottoscrizione del Contratto stesso, per concordare l'installazione del dispositivo Active Security.

L'installazione del dispositivo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla firma del Contratto.

Il Contraente per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione dell'Active Security è tenuto a fissare autonomamente l'appuntamento con un Installatore Convenzionato con la Società Telematica, previa comunicazione a quest'ultima ad uno dei numeri riportati sul Contratto di abbonamento.

Le spese relative all'installazione dell'Active Security sono a carico della Compagnia, che le regolerà alla Società Telematica mediante accordi specifici. Nessun costo od onere potrà essere posto a carico del Contraente dall'Installatore Convenzionato, ad eccezione di eventuali interventi richiesti specificatamente a quest'ultimo dal Contraente, esulanti dalla installazione o manutenzione o disinstallazione dell'Active Security.

Nel caso di furto del veicolo:

- senza ritrovamento, l'installazione di una nuova Active Security su un altro veicolo è considerata come una prima installazione;
- con ritrovamento dello stesso ma senza l'Active Security, l'installazione di un nuovo dispositivo è considerata come una prima installazione. **Il Contraente è tenuto ad informare la Società Telematica e a fornire prova documentale della sottrazione indebita.**

Le spese relative alla:

- disinstallazione, per qualsiasi causa intervenuta, compresa la sostituzione del veicolo e reinstallazione su di un altro veicolo, sono a carico della Compagnia;
- sostituzione/verifica dell'Active Security in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società Telematica, sono a carico della stessa, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo.

In caso di disinstallazione, l'Active Security viene custodita presso l'Installatore Convenzionato con le modalità di seguito riportate:

- sostituzione del veicolo: l'Active Security viene conservata fino al momento della reinstallazione;
- sospensione della Polizza, a seguito di vendita, distruzione o demolizione del veicolo oppure per esportazione definitiva all'estero dello stesso: l'Active Security verrà conservata fino al momento in cui il Contraente riattiverà la Polizza su di un altro veicolo sul quale verrà reinstallata l'Active Security. Scaduto il periodo massimo di sospensione previsto dalla Polizza Assicurativa, l'Active Security verrà ritirata dalla Società Telematica;
- annullamento della Polizza: l'Active Security viene conservata fino al ritiro da parte della Società Telematica.

## ART. 5 MANCATA RESTITUZIONE DEL DISPOSITIVO

Eccettuato il caso di furto del Veicolo, documentato tramite copia della denuncia alle Forze dell'Ordine, e salva la facoltà di cui al comma successivo, **il Contraente è sempre tenuto alla restituzione del dispositivo Active Security, anche se non funzionante, entro 45 giorni dal verificarsi della causa che ha generato la cessazione della Polizza.**

Il Contraente, nel medesimo termine di cui al comma precedente, avrà facoltà di acquistare il dispositivo corrispondendo alla Società Telematica la somma, a titolo di prezzo della compravendita, pari a euro 50 più IVA.

Sarà cura ed onere del Contraente, sempre nel medesimo termine di 45 giorni, perfezionare la compravendita, provvedendo all'acquisto ed al pagamento del dispositivo accedendo al sito internet riportato sul Contratto di abbonamento.

Qualora, a seguito di uno dei seguenti eventi, riportati a titolo esemplificativo:

- cessazione della Polizza;
- furto del dispositivo purché non originato dal furto, consumato o tentato, del veicolo, il Contraente non restituisca il dispositivo secondo quanto riportato nel presente articolo e con le modalità di cui all'art. 4 e, nei casi in cui restituisse il dispositivo:
- visibilmente manomesso,
- funzionante ma oltre il termine dei 45 giorni,

sarà tenuto a corrispondere alla Società Telematica, nei 15 giorni successivi allo scadere del termine di cui al primo comma, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a euro 200 più IVA. Nella determinazione dell'importo, si è tenuto conto sia del valore del dispositivo al momento dell'evento, sia degli oneri della Società per l'attivazione della procedura di 'recupero forzoso' dei dispositivi medesimi. Sulla somma dovuta saranno calcolati gli interessi previsti dalla legge.

La Società Telematica, in caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente sarà costretta ad agire giudizialmente con conseguente obbligo del Contraente di rimborsare la Società Telematica, in aggiunta alle somme di cui al comma precedente, anche tutte le spese legali eventualmente sostenute.

Il Contraente prende atto che la mancata restituzione dei dispositivi può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'art. 646 Cod. Pen.

## ART. 6 CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ED OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

### Premessa

Fermo quanto riportato ai successivi punti 6.1 e 6.2, una volta installato l'Active Security consente la raccolta dei dati di localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca del veicolo, a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.

### 6.1 Condizioni per il corretto funzionamento dell'Active Security

Le condizioni principali per il corretto funzionamento dell'Active Security sono:

- corretta installazione dell'Active Security presso un Installatore Convenzionato;
- corretto funzionamento della costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio;
- corretta operatività della rete di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- presenza di segnale GPS e GSM nel caso il veicolo si trovi all'interno di garage, tunnel, ecc.... in tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
- corretto svolgimento delle attività richieste per la manutenzione dell'Active Security. In particolare, il Contraente riconosce ed accetta che, per il corretto funzionamento dei Servizi dell'Active Security, la stessa dovrà essere sostituita qualora la carica della batteria non sia sufficiente per assicurare il corretto funzionamento. La Società Telematica comunicherà al Contraente la richiesta di sostituzione presso un Installatore Convenzionato, restando inteso che qualora il Contraente non provveda ad effettuare quanto richiesto, la Società Telematica non potrà più garantire la corretta erogazione dei Servizi, senza che alcuna responsabilità, di nessun genere, possa essere alla stessa addebitata dal Contraente per il malfunzionamento del dispositivo;
- adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

### 6.2 Condizioni per la corretta operatività dei Servizi

L'operatività dei Servizi è subordinata ad una corretta installazione dell'Active Security ed al rispetto delle successive condizioni:

- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sulla Polizza e sul certificato di installazione siano esatti;
- il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia ed alla Società Telematica

l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici, atti a consentire la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei Servizi;

- in caso di guasto o di mancato funzionamento del dispositivo Active Security, il Centro Servizi informerà in tempi brevi mediante SMS o con altri mezzi il Contraente, il quale dovrà recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare il nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro Installatore Convenzionato, indicato dal Centro Servizi;
- il Contraente ha l'obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente sull'Active Security e le sue componenti. Ogni intervento sulla stessa deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società Telematica, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del Contratto di abbonamento tramite comunicazione scritta al Contraente ed alla Compagnia;
- il Contraente è tenuto a recarsi presso un Installatore Convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento dell'Active Security dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti all'Active Security o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installate;
- aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale ed extranazionale sia adeguatamente riportato, così da non poter garantire un corretto posizionamento del Veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla Società Telematica;
- in caso di interventi manutentivi sul Veicolo che richiedano la rimozione dell'Active Security, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Contraente di contattare il Centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul Contratto stipulato con la Società Telematica, per l'inserimento in manutenzione dell'Active Security. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativo il dispositivo, il Contraente dovrà ricontattare il Centro servizi della Società Telematica.

## ART. 7 ESONERO DA RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONI

Il Contraente, prima di procedere al ritiro del veicolo presso l'Installatore Convenzionato a seguito dell'installazione dell'Active Security, è tenuto a verificarne le condizioni e, conseguentemente, ad apporre la propria firma sul Certificato di installazione, che verrà trattenuto dall'Installatore Convenzionato.

La Società Telematica è espressamente esonerata da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità per danni derivanti dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione dell'Active Security, dei quali l'Installatore Convenzionato risponderà direttamente nei confronti del Contraente.

La Società Telematica è altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità per i danni cagionati al Veicolo in occasione delle operazioni di installazione, manutenzione o disinstallazione dell'Active Security.



Resta inteso che in nessun caso la Società Telematica potrà essere considerata responsabile per interruzioni o limitazioni dei Servizi erogati, derivanti dalle seguenti cause:

- disposizioni di Legge o disposizioni amministrative sopravvenute;

- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Contraente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS contenuta nell'Active Security;
- mancanza di copertura della rete di telefonia mobile, di una connessione dati, o della Costellazione GNSS;
- danni causati all'Active Security da terzi non autorizzati;
- incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento dell'Active Security;
- mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 che precede;
- batteria dell'Active Security esaurita;
- rimozione dal veicolo dell'Active Security.



Inoltre, la Società Telematica si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo:

- terremoti ed altre calamità naturali;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

---

# PROTEZIONE CONDUCENTE

---



PER  
TUTELARTI  
AL MEGLIO

---

È la soluzione dedicata al conducente: garantisce una copertura in caso di grave infortunio subito dal conducente, qualora egli sia responsabile del sinistro

---

## SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

### Premessa

La garanzia è operante solo se espressamente indicata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

## CONDIZIONI GENERALI

### ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l'Assicurato conducente subisca:

- un infortunio parziale o totale,
- il decesso

a seguito di un evento occasionato dal veicolo indicato in Polizza, durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Il Contraente può scegliere di integrare la garanzia con le opzioni:

- diaria da ricovero;
- rimborso spese di cura per infortunio.

Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di:

- autovetture,
- autoveicoli ad uso promiscuo,
- autocarri sino a 3500 kg,
- camper,

la garanzia vale anche per gli **infortuni subiti a terra** (fuori dal veicolo) durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria.



**Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti/subiti:**

- a) da annegamento;
- b) da folgorazione;
- c) da asfissia non di origine morbosa;
- d) da assideramento o da congelamento;
- e) da colpi di sole e di calore;
- f) in stato di malore o perdita di conoscenza;
- g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 cod. civ.);
- i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
- j) durante la messa in moto del veicolo;
- k) in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
- l) in caso di caduta in acqua del veicolo.

**La garanzia è prestata a condizione che:**

- **l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida,**
- **il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.**

L'indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle **lesioni fisiche dirette esclusivamente ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell'infortunio.**

Nel caso in cui l'Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra.

**Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'Assicurato o, in caso di suo decesso, ai beneficiari.**

## ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e gli 80 anni compiuti.



L'Assicurazione non comprende gli infortuni determinati o conseguenti a:

- a. **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche** derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della Polizza;
- b. **azioni delittuose** compiute o tentate dall'Assicurato;
- c. **guida in stato di alterazione**, quali stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal codice della strada;
- d. **uso del veicolo diverso** da quello stabilito dalla carta di circolazione;
- e. **guida del veicolo da parte di un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione** e non affiancato da una persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- f. **infarti, ernie** di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, sforzi muscolari non aventi carattere traumatico;
- g. **partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove**, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
- h. **guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche;**

- i. **pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore;**
- j. **eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche** dipendenti da atti di terrorismo;
- k. **trasmutazione del nucleo dell'atomo** provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l. **manovre militari**, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.



Sono in ogni caso **esclusi gli infortuni subiti da persone** che, al momento del sinistro, risultassero **alla guida del veicolo** indicato in Polizza **contro la volontà del Contraente**.

### ART. 3 COSA NON È ASSICURATO

**Non sono assicurabili le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., Parkinson, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Alzheimer.**



**Nel caso in cui tali affezioni insorgano o sopravvengano in corso di Contratto, trattandosi di aggravamento di rischio** in relazione al quale la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l'Assicurazione, **la copertura infortuni si intenderà risolta dalla prima scadenza del Contratto successiva all'insorgenza dell'affezione.**

## INVALIDITÀ PERMANENTE

### ART. 4 INVALIDITÀ PERMANENTE

**La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato per infortunio totale o parziale.**

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i criteri di seguito descritti.



Se l'infortunio ha come conseguenza:

- l'invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;
- l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella

| PERDITA TOTALE, ANATOMICA O FUNZIONALE DI: |     |
|--|-----|
| un arto superiore                          | 70% |
| una mano o un avambraccio                  | 60% |
| un pollice                                 | 18% |



|  |              |
|--|--------------|
| un indice  | 14%          |
| un medio   | 8%           |
| un anulare   | 8%           |
| un mignolo   | 12%          |
| una falange del pollice  | 9%           |
| una falange di altro dito della mano   | 1/3 del dito |
| un occhio  | 25%          |
| ambidue gli occhi  | 100%         |
| perdita anatomica di un rene   | 15%          |
| perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8%           |
| sordità completa di un orecchio  | 10%          |
| sordità completa di ambedue le orecchie  | 40%          |
| perdita totale della voce  | 30%          |
| stenosi nasale assoluta monolaterale   | 4%           |
| stenosi nasale assoluta bilaterale   | 10%          |
| esiti di frattura scomposta di una costa   | 1%           |

**ESITI DI UNA FRATTURA AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:**

|   |     |
|---|-----|
| una vertebra cervicale                                      | 12% |
| una vertebra dorsale  | 5%  |
| dodicesima dorsale  | 10% |
| una vertebra lombare  | 10% |
| esiti di frattura di un metamero sacrale                    | 3%  |
| esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme | 5%  |

**ANCHILOSI:**

|   |     |
|---|-----|
| della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25% |
| del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera           | 20% |
| del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera                          | 10% |
| dell'anca in posizione favorevole   | 35% |
| del ginocchio in estensione   | 25% |
| della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosì della sotto astralgica                | 15% |

| <b>PARALISI COMPLETA:</b>       |     |
|---------------------------------|-----|
| del nervo radiale               | 35% |
| del nervo ulnare                | 20% |
| dello sciatico popliteo esterno | 15% |

| <b>AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE:</b> |     |
|---|-----|
| sopra la metà della coscia                                    | 70% |
| sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio              | 60% |
| sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba         | 50% |

| <b>AMPUTAZIONE O PERDITA FUNZIONALE DI:</b>  |      |
|--|------|
| un piede                                     | 40%  |
| ambedue i piedi                              | 100% |
| un alluce                                    | 5%   |
| un altro dito del piede                      | 1%   |
| una falange dell'alluce                      | 2,5% |
| ernie addominali da sforzo non operabile max | 10%  |

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

### **CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ**

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella vengono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.



### **CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ**

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, il grado di invalidità permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

### MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

## ART. 5 FRANCHIGIA SU INVALIDITÀ PERMANENTE

Le prestazioni previste per l'invalidità permanente prevedono le seguenti franchigie:

- l'indennizzo sui primi euro 50.000 di somma assicurata viene riconosciuto senza applicazione di alcuna franchigia
- sull'eccedenza di detta somma e fino a euro 100.000 non si procede a indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente;
- sull'eccedenza della somma di euro 100.000 non si procede a indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.



Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% della totale non si applicano le suddette franchigie, ad eccezione delle opzioni "Kit Small" e "Kit Medium".

### OPZIONE KIT SMALL E KIT MEDIUM

Le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sopra elencate prevedono le seguenti franchigie:

- sulla parte di somma assicurata fino a euro 100.000 non procede ad indennizzo quando l'Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 3% della totale; se invece l'Invalidità Permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- sull'eccedenza della somma di euro 100.000 non si procede ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale. Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.

## ART. 6 INVALIDITÀ SPECIFICA

I casi di invalidità permanente,

- indennizzabili a termini di Polizza,
- di grado non inferiore al 50%, accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente,
- che rendano definitivamente inabile alla guida l'Assicurato con conseguente ritiro della patente di guida,

verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.



### ESCLUSIONI

Quanto sopra non è operante per gli assicurati:

- in possesso di patente F;
- che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente.

## ART. 7 DECESSO INDIPENDENTE DALL'INFORTUNIO

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso.

Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.

## ART. 8 CUMULO DELL'INDENNITÀ



Se, dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, senza richiedere il rimborso nel caso contrario.

## MORTE PER INFORTUNIO

### ART. 9 MORTE

**La Compagnia, in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali.**

### ART. 10 MORTE PRESUNTA

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, **la Compagnia liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli articoli 60 e 62 cod. civ.**

Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

## ART. 11 CUMULO DELL'INDENNITÀ



**L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio.**

Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

## DIARIA DA RICOVERO

### ART. 12 DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNIO



In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Compagnia corrisponde un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza.

Ai fini del calcolo dei giorni di degenza valgono le seguenti regole:

- il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno;
- nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici;
- saranno indennizzabili al massimo 90 giorni per evento e 120 giorni per anno assicurativo.

**La Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero, su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.**

## RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO

### ART. 13 RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO



**In caso di infortunio indennizzabile**, la Compagnia:

- assicura il **rimborso delle spese effettivamente sostenute** per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- **e applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di euro 75 e il massimo di euro 250.**

**Il rimborso delle spese effettivamente sostenute riguarda:**

#### **IN CASO DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE**

La Compagnia rimborsa:

- **accertamenti diagnostici** (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
- **onorari** del chirurgo e dei componenti l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- **rette di degenza**;
- **assistenza medica e infermieristica**, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- **esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche**, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale;
- ticket relativi alle prestazioni che precedono;

- trattamenti fisioterapici o rieducativi, limitatamente a tali spese, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

Sono inoltre comprese le spese per gli **interventi di chirurgia plastica necessari** per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infornuto.

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei ticket, la Compagnia corrisponde una diaria sostitutiva di euro 50 per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.



#### **IN ASSENZA DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE**

La Compagnia rimborsa gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei giorni successivi all'infornuto.

Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

#### **CURE E PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO**

La Compagnia rimborsa le cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, le protesi dentarie, escluse le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infornuto.

# COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

## COSA FARE IN CASO DI

Riassumiamo in una sezione dedicata le modalità di denuncia, determinazione e liquidazione del sinistro. Quando tutto è chiaro, l'emergenza è un po' più semplice.

### Premessa

Le disposizioni che seguono disciplinano le modalità di denuncia del sinistro relativo a:

- **GARANZIE C.V.T.**
- **GARANZIE AGGIUNTIVE**
- **PROTEZIONE CONDUCENTE**

## SEZIONE GARANZIE C.V.T.

### ART. 1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

- a. **compilare la denuncia di sinistro indicando:**
  - data, luogo e cause del sinistro,
  - con la descrizione del fatto,
  - con la precisazione delle conseguenze
  - e con l'indicazione di eventuali testimoni;
- b. **inviare** le stesse alla Compagnia **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità;
- c. **indicare il luogo dove è custodito il veicolo;**
- d. allegare **copia della denuncia** fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.

L'Assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, **deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo** prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Compagnia.

### Particolarità per la garanzia Ritiro patente

#### DOVERI DEL CONTRAENTE

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a. **fornire** alla Compagnia tutte le indicazioni riguardo data, luogo e cause del sinistro, precisandone le conseguenze ed indicando il nome dei danneggiati e di eventuali testimoni, **entro 3 giorni dall'accadimento o appena ne abbia la possibilità;**

- b. **avvisare** via telegrafica la Compagnia in caso di incidente mortale o di notevole gravità;
- c. **prestarsi per facilitare le pratiche che la Compagnia intendesse svolgere a suo nome per limitare le conseguenze del provvedimento,**
- d. **inviare** la documentazione necessaria per il conteggio e la liquidazione dell'indennità. Il termine, di cui al punto a, decorre dalla data della notifica del relativo provvedimento ed **alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso.**

## ART. 2 RIPARAZIONI-SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE



La Compagnia può scegliere tra le seguenti opzioni:

- far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al veicolo danneggiato,
- sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo,
- subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

## ART. 3 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

**L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.**



Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione di Infocar per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Nel caso in cui il beneficiario dell'indennizzo sia una società di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A. l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione del credito al locatario.

### DEGRADO COMMERCIALE

Al momento del sinistro si dovrà tener conto del degrado commerciale delle sue parti, in rapporto al loro valore di listino.

**Limitatamente ai danni parziali** sulle autovetture uso privato o sugli autoveicoli trasporto promiscuo, la liquidazione avverrà con le seguenti modalità:



|  |  |
|--|--|
| per le garanzie incendio, eventi atmosferici, furto e atti vandalici | Senza considerare il degrado commerciale sui pezzi di ricambio   |
| per le garanzie Kasko e collisione con animali selvatici             | Senza considerare il degrado commerciale sui pezzi di ricambio se il danno è avvenuto entro 6 anni dalla data di prima immatricolazione  |
| per i danni agli Accessori fono-audio-visivi di serie e non          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>se il danno avviene entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione</b> senza considerare il degrado commerciale dei pezzi di ricambio</li> <li>• <b>se il danno avviene oltre 5 anni dalla data di prima immatricolazione</b> nella misura del 50% del valore originario indicato in fattura o altro documento equivalente</li> </ul> |

Il degrado commerciale è invece applicato a tutte le parti soggette ad usura: pneumatici, batteria, motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, fanali in materiale plastico, capote e selleria.

### ESCLUSIONI

- danni derivanti da privazione d'uso;
- danni derivanti da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- spese di ricovero del veicolo danneggiato;
- spese sostenute per il trasporto e il traino;
- spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

### ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

## ART. 4 SCOPERTO

Quando la garanzia è convenuta con scoperto, la Compagnia corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo **eventuale minimo non indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.**

## ART. 5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO



**Perde il diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che mette in atto uno dei comportamenti seguenti:**

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette cose salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, o ne facilita il progresso.

## ART. 6 LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI

### **La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.**

Ciascuna delle parti ha tuttavia, la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno. In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo.

Se non c'è accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il Contratto.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria, entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza.



**Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti:** tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente e anche nel caso in cui non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

## ART. 7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

**Il pagamento dell'indennizzo, viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.**

**Nel caso di danno parziale** (esempio: furto con asportazione di parti del veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di atti vandalici) a richiesta della Compagnia, **l'Assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati** recuperati presso un centro di rottamazione veicoli.

**Nel caso di danno totale:**

### **A. PER LE GARANZIE INCENDIO, ATTI VANDALICI E KASKO**

A richiesta della Compagnia, **l'Assicurato deve fornire il certificato di radiazione al P.R.A. del veicolo.**

### **B. PER LA GARANZIA INCENDIO**

A richiesta della Compagnia, **l'Assicurato deve fornire copia del verbale dei vigili del fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità.

### **C. PER LA GARANZIA FURTO**

**L'Assicurato deve fornire** alla Compagnia i seguenti documenti:

- estratto cronologico generale del P.R.A.** o libretto di circolazione relativi al veicolo rubato;
- copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI** contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inserita la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.; e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., **copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione** per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;

3. **procura notarile a vendere in originale**, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
4. **dichiarazione d'impegno a estinguere il debito con l'erario** in caso di ritrovamento del veicolo, o a rientrare in possesso del veicolo con restituzione dell'indennizzo;
5. documentazione riguardante la **cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo** qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
6. **tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo.**

#### **Particolarità per la garanzia Ritiro patente**

L'indennità giornaliera viene corrisposta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e finisce, fermo il pattuito limite massimo di giorni indennizzabili, alla data di scadenza del periodo di sospensione stabilito dal provvedimento. Questo, anche se la restituzione della patente viene subordinata ad esame di idoneità da parte del titolare. In caso di successiva revoca o di modifica del provvedimento si farà riferimento al provvedimento definitivo.

In caso di ritardata denuncia l'indennità inizierà soltanto dal giorno successivo a quello della comunicazione alla Compagnia.

Non danno luogo a indennizzo eventuali sospensioni di durata inferiore a 15 giorni consecutivi.

Il pagamento della somma dovuta da parte della Compagnia sarà effettuato di norma al termine del periodo di indennizzabilità e dopo che l'Assicurato abbia ottemperato agli obblighi di cui all'art. 119 del Codice della Strada.

L'Assicurato può comunque chiedere alla Compagnia che l'indennità via via maturata venga corrisposta mensilmente.

In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l'indennità sarà corrisposta solo se e dopo che l'Assicurato sarà stato prosciolto o assolto.

In caso di morte dell'Assicurato, la Compagnia non corrisponde alcuna ulteriore indennità, tuttavia liquiderà agli eredi l'indennità maturata fino al giorno del decesso.

## SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE

### ART. 8 DENUNCE DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- **fornire** alla Compagnia, entro 3 giorni o appena ne abbia la possibilità, tutte le indicazioni riguardo data, luogo e causa dell'incidente, precisandone le conseguenze ed indicando gli eventuali testimoni;
- **indicare** il luogo dove è custodito il veicolo;
- **allegare**, per talune prestazioni, copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.

### ART. 9 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

**Il pagamento dell'indennizzo**, che per talune prestazioni prevede la presentazione della fattura o della ricevuta fiscale, **viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.**

## SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

### ART. 10 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI



La denuncia del sinistro deve contenere:

- l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- la dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento;
- il certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.



L'Assicurato si impegna a:

- collaborare per consentire le indagini necessarie;
- autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni.

L'Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Compagnia di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

**L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del cod. civ.**

### ART. 11 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO



Il Contraente o l'Assicurato o, nel caso in cui siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono **comunicare per iscritto** all'agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, **entro tre giorni** dal momento in cui l'infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 cod. civ.

### ART. 12 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

#### **Rimborso spese di cura per infortunio**

Il rimborso viene effettuato dalla Compagnia a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Compagnia, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.

**Sono comunque escluse dal rimborso** le spese sostenute dall'Assicurato per visite medico legali non richieste dalla Compagnia ai fini della liquidazione del sinistro.

La Compagnia restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente Contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, **al netto di quanto a carico dei predetti terzi.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

## ART. 13 CONTROVERSIE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

**Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la determinazione di tali aspetti può essere demandata ad un collegio di tre medici.**

i

L'incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti.

Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo medico, quest'ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci.

Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

**Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora il proprio consulente medico non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.**

## ART. 14 DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, Art. 1916 cod. civ., verso i terzi responsabili dell'infortunio.



## CVT AUTOVETTURE



### **SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA**

**Sede legale e direzione generale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) - Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 Pec: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)**

Codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Verona 00320160237 - Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - [cattolica.it](http://cattolica.it)